

ARTICOLI 19, 20 E 21

La svolta digitale nei contratti pubblici

Raffaella Marzulli
Maria Lilia La Porta

La stazione appaltante deve operare secondo i principi di protezione dati personali e sicurezza informatica, al fine di garantire la tutela e la sicurezza dei dati di coloro che vengono a vario titolo coinvolti nel procedimento di gara

Linee direttrici della digitalizzazione

La riforma della disciplina dei contratti pubblici volta a semplificare e digitalizzare le procedure è una precisa milestones del Piano di ripresa e resilienza (M1C1-70) alla cui realizzazione la legge delega ha dedicato due specifici criteri: gli obiettivi di riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti pubblici dovranno essere raggiunti anche utilizzando la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico (lettera m); le stazioni appaltanti potranno ricorrere anche ad automatismi nella valutazione delle offerte (lettera t).

In linea con queste indicazioni il nuovo Codice dedica la Parte II del Libro I (artt. da 19-36) al processo di trasformazione digitale, introducendo alcuni principi innovativi che pervadono l'intera disciplina dei contratti pubblici.

Anzitutto viene precisato che la digitalizzazione riguarda l'intero

ciclo di vita del contratto pubblico cioè tutte le attività utili ad arrivare alla completa esecuzione del contratto: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

Pertanto, tutte le fasi e gli adempimenti procedurali dovranno essere ripensati in chiave digitale; dovrà essere abbandonato l'approccio, finora seguito, in base al quale la digitalizzazione coinvolge soltanto alcune parti del procedimento e utilizza documenti cartacei digitalizzati. I soggetti coinvolti (stazioni appaltanti e operatori economici) dovranno operare digitalmente attraverso sistemi telematici; ogni operazione sarà tracciabile attraverso l'assegnazione, sin dall'avvio della procedura, del Codice unico di progetto (CUP) o del codice identificativo di gara (CIG), secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010.

Lo svolgimento dell'attività amministrativa e, in particolare degli adempimenti richiesti, secondo modalità cartacea e via via adattato all'utilizzo degli strumenti telematici, è stato fonte

di lungaggini procedurali derivanti dalla compilazione, scannerizzazione e invio di plichi nati in formato cartaceo. Il nuovo Codice impone invece un ripensamento complessivo dei processi e la trasposizione di procedure e adempimenti in chiave digitale.

Questa trasformazione digitale offre il vantaggio di ottimizzare il tempo dedicato alla stesura dei documenti per partecipare alle procedure di aggiudicazione, abbattendo i periodi di inattività dovuti alla comunicazione e allo scambio di documenti, secondo le modalità tradizionali.

Inoltre, il processo di trasformazione non riguarda solo i procedimenti amministrativi, ma è esteso anche alle infrastrutture e ai sistemi operativi adoperati per lo svolgimento delle procedure di affidamento. Viene infatti prevista la realizzazione della piena interoperabilità delle banche dati e la predisposizione di piattaforme in grado di interagire tra di loro, secondo standard e regole tecniche comuni.

Le previsioni che disegnano la nuova architettura delle infrastrutture per la gestione del